



Comune di San Michele al Tagliamento

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza n. 24 del 30/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI TRADIZIONALI CUMULI DI RESIDUI VEGETALI E AGRICOLI DETTI FOGHERE O FALO', PER IL RISCHIO SANITARIO EMERGENZIALE EPIDEMIA VIRUS COVID - 19

IL SINDACO

Premesso che:

- a) in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità qualificava l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
- b) in data 31 gennaio 2020, con propria delibera, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi, a causa del sussistente rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- c) il giorno 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità giudicava l'epidemia da COVID-19 come una "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e di gravità raggiunti dalla stessa a livello globale;
- d) con il Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", le disposizioni di cui ai Decreti Legge n. 19/2020 e 33/2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia, venivano prorogate, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;
- e) con il Decreto Legge nr. 125 dello 07 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", tale stato emergenziale veniva prorogato sino al 31 gennaio 2021;
- f) con il Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" veniva prorogato lo stato emergenziale fino al 30 aprile 2021;
- g) con il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" veniva prorogato lo stato emergenziale fino al 31 luglio 2021;
- h) con il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" veniva prorogato lo stato emergenziale fino al 31 dicembre 2021;
- i) con il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19” veniva prorogato lo stato emergenziale fino al 31 marzo 2022;

Visti:

- a) l’art. 32 della Costituzione italiana;
- b) l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- c) il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- d) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, con cui veniva abrogato il comma 2 dell’art. 3 del Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo 2020, consentendo ai Sindaci l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, dirette a fronteggiare il rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica in corso;
- e) il Decreto Legge 02 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- f) i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 13, 18 e 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020;
- g) le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021 con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che il numero significativo di contagi da virus COVID-19 registrato sul territorio comunale impone l’adozione di misure restrittive di prevenzione, al fine di limitare tale fenomeno ed il suo incremento;

Ritenuto di dover adottare dei provvedimenti tali da impedire o ridurre i comportamenti consuetudinari e gli eventi tradizionali idonei ad agevolare il verificarsi di situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone, con la conseguente mancata osservanza dell’obbligo del distanziamento interpersonale;

Preso atto che, nei giorni 5 e 6 gennaio di ogni anno, è tradizione locale effettuare, in area pubblica e privata, l’abbruciamento di cumuli di residui vegetali e/o agricoli, denominati “foghere” o “falò”, con aggregazione di persone e, solitamente, consumo sul posto di cibo e bevande;

Valutata l’impossibilità di garantire, in occasione della tradizionale combustione di detti cumuli di residui vegetali e/o agricoli denominati “foghere” o “falò”, il rispetto del vigente divieto di assembramento e del prescritto obbligo del distanziamento interpersonale;

Ritenuto che l’impossibilità di garantire, in tali circostanze, il rispetto del vigente divieto di assembramento e del prescritto obbligo del distanziamento interpersonale costituisce un grave pericolo per la salute pubblica, essendo idonea a determinare un’accelerazione della diffusione del virus COVID-19;

Preso atto della circostanza che la diffusione del virus COVID-19 determina un concreto rischio per la salute pubblica;

Visto:

- a) l’art. 50 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.ii.), che, in materia di attribuzioni del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, al comma 5, prevede il potere di adozione di provvedimenti di carattere contingibile

- e urgente, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- b) l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della salute pubblica, non è comunicato l'avvio del procedimento;
 - c) l'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. secondo cui "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci";

Visto l'art. 650 c.p.;

ORDINA

Il divieto di effettuare, su tutto il territorio comunale, in area pubblica e privata, dalle 00:00 di mercoledì 5 gennaio 2022 alle 24:00 di giovedì 6 gennaio 2022, la combustione o l'abbruciamento dei tradizionali cumuli di residui vegetali e/o agricoli denominati "foghere" o "falò".

Gli organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (TAR Veneto), entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Flavio Maurutto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 07.03.2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2021 al 14/01/2022.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 30/12/2021 12:41:11

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331